



COMUNE DI CAPESTRANO

67022 PROVINCIA DI L'AQUILA

C.F. 00199980665

tel. 0862-95227 fax 954251

“REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE”

Allegato alla delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 08/06/2016

INDICE

Art. 1 - Oggetto della fornitura	4
Art. 2 - Efficacia del regolamento	4
Art. 3 - Modalità di somministrazione.....	5
Art. 4 - Forniture.....	5
Art. 5 - Condizioni generali del contratto di somministrazione	6
Art. 6 - Stipula del contratto di somministrazione	7
Art. 7 - Durata del contratto	7
Art. 8 - Recesso dal contratto.....	7
Art. 9 - Voltura dell'utente.....	8
Art. 10 - Decesso o fallimento dell'utente	8
Art. 11 - Risoluzione del contratto	8
Art. 12 - Fornitura per uso pubblico.....	9
Art. 13 - Prelievi abusivi dalle utenze per uso pubblico	9
Art. 14 - Spese di impianto	10
Art. 15 - Concessioni temporanee ed occasionali	10
Art. 16 - Canoni idrici	10
Art. 17 - Rilevazione dei consumi.....	11
Art. 18 - Fatturazione	11
Art. 19 - Prelievi abusivi dalla rete.....	12
Art. 20 - Installazione del contatore	13

Art. 21 - Obbligatorietà dell'installazione del contatore	13
Art. 22 - Verifiche del contatore.....	13
Art. 23 - Impianto domestico, "punto di consegna", rete di distribuzione.....	14
Art. 24 - Condotture di scarico.....	15
Art. 25 - Bocche antincendio	15
Art. 26 - Interruzione e carenza del deflusso	16
Art. 27 - Variazione dei costi.....	16
Art. 28 - Sanzioni per inadempimento	17
Art. 29 - Penali per usi impropri ____.....	16
Art. 30 - Applicazione delle norme di diritto comune	
Disposizioni transitorie.....	18
Art. 31- Uso di prese private in caso di necessità.....	18
<i>Art. 32 - Casi non previsti dal regolamento</i>	<i>18</i>
<i>Art.33 - Disposizioni precedenti</i>	<i>18</i>
Art. 34 - Entrata in Vigore del presente regolamento	18

Art. 1 - Oggetto della fornitura

Il Servizio pubblico di distribuzione dell'acqua potabile nel territorio del Comune di Capestrano è esercitato dall'Amministrazione Comunale e/o tramite il Soggetto Gestore ed è disciplinato dalle norme contenute nel presente Regolamento.

Il presente Regolamento disciplina le modalità per la concessione dell'acqua potabile sia per uso domestico sia per ogni altro servizio richiesto dall'utente.

Il Comune di Capestrano (AQ) preleva direttamente l'acqua dalle sorgenti di "Presciano" pomandola ai serbatoi di distribuzione : Abitato di Capestrano , loc. Colle Frivello, loc. Capodacqua con successivo rilancio per alimentare il serbatoio di Forca di Penne che a sua volta per caduta serve il serbatoio di Scarafano nei limiti della disponibilità idrica assicurata dal predetto sistema di approvvigionamento , in rapporto anche ai fattori o eventi climatici, idrologici e tecnici, fornisce acqua potabile nel proprio territorio, con regolari contratti di fornitura e alle condizioni tutte stabilite dal presente Regolamento, nel rispetto delle convenzioni stipulate e delle disposizioni amministrative e tariffarie vigenti in materia.

Il Comune di Capestrano si impegna a somministrare l'acqua alle utenze localizzate presso le vie canalizzate, a condizione che le località si trovino ad un'altezza tale da poter ricevere l'acqua in pressione.

Qualora l'altezza degli immobili da servire sia tale da non risultare compatibile con il valore minimo di pressione garantito per la zona di distribuzione interessata, oppure gli immobili stessi si trovino in località sfavorevoli sotto il profilo altimetrico rispetto al serbatoio di accumulo, gli utenti devono munirsi di impianto privato per il sollevamento dell'acqua fino al raggiungimento della pressione necessaria.

Art. 2 - Efficacia del regolamento

La somministrazione dell'acqua è regolata dalle norme del presente Regolamento, dalle disposizioni emanate da Enti o da Organi pubblici competenti in materia, nonché dalle clausole contenute nei singoli contratti di somministrazione.

Il Regolamento, è parte integrante del contratto di somministrazione, senza che occorra la materiale trascrizione di esso.

Il presente Regolamento abroga e sostituisce la precedente regolamentazione.

Il Comune di Capestrano può modificare, anche in corso di contratto, le norme e le condizioni che regolano il rapporto di somministrazione, qualora ciò derivi da oggettive esigenze di razionalizzazione o miglioramento del servizio o sia prescritto da norme imperative.

Tali modifiche seguiranno lo stesso iter dell'approvazione. La comunicazione di modificazioni e/o integrazioni al presente Regolamento è effettuata mediante mezzi di comunicazione di massa nonché specifico messaggio riportato in fattura. Qualora nei trenta giorni successivi all'invio della fattura, l'utente non comunichi la propria volontà di recesso, le nuove prescrizioni si intendono accettate.

Art. 3 - Modalità di somministrazione

L'acqua, erogata a deflusso continuo con misura a contatore, è destinata all'uso potabile e, compatibilmente con la disponibilità della risorsa, anche ad altri usi.

L'utente deve utilizzare l'acqua soltanto per gli usi previsti dal contratto, non può cederla a terzi sotto qualsiasi forma, né può utilizzarla in locali od ambienti diversi per natura o ubicazione da quelli indicati nel contratto; inoltre, non può fare uso della risorsa idrica con modalità che comportino spreco o inquinamento.

L'inadempimento di uno degli obblighi sopra indicati può comportare la risoluzione del contratto. In questo caso il Comune o il Soggetto Gestore ha l'onere di dichiarare di volersi avvalere della risoluzione a mezzo di raccomandata A/R inviata all'utente ed ha, altresì, l'onere di indicare la causa della risoluzione, fatta salva la possibilità di azione legale sia in sede civile che penale, ove occorra.

Art. 4 - Forniture

Le forniture si distinguono in:

- Forniture per uso pubblico;
- Forniture per uso privato.

Tale ultima tipologia si suddivide nelle seguenti categorie contrattuali cui corrispondono profili tariffari differenziati:

1. uso domestico;
2. uso terziario;
3. uso commerciale;
4. uso artigianale;
5. uso industriale;
6. uso scolastico privato (paritario e non);
7. uso allevamento;
8. uso antincendio;
9. uso temporaneo.

Art. 5 - Condizioni generali del contratto di somministrazione

La somministrazione dell'acqua è concessa previa sottoscrizione del relativo contratto di fornitura, alle condizioni di cui al presente Regolamento.

Ad ogni contratto corrisponde l'installazione di un solo contatore, salva diversa richiesta da parte dell'utente qualora la somministrazione sia diretta ad un'area condominiale.

Il contratto di somministrazione per uso privato può essere stipulato dal proprietario dell'immobile o da persona fisica o giuridica che abbia il godimento dell'immobile (di seguito denominato utente).

Al momento della stipula, il richiedente deve fornire quanto di seguito riportato:

- le generalità, la residenza, il recapito telefonico;
- la sede legale e le generalità del rappresentante legale per le persone giuridiche;
- il numero di codice fiscale e l'eventuale partita IVA;
- la documentazione attestante il godimento dell'immobile (copia del titolo di proprietà o copia del contratto di locazione o provvedimento di assegnazione di alloggi di proprietà pubblica o ecc.);
- la precisa indicazione dell'immobile al quale dovrà essere fornita l'acqua;
- la dichiarazione sull'uso cui verrà destinato il consumo idrico;
- l'ubicazione predisposta o presunta per l'installazione del contatore e nel caso di due o più utenze distinte, lo schema idraulico del collettore predisposto o presunto per l'installazione dei contatori, con i riferimenti di tutte le unità servite;
- lo schema idraulico dell'eventuale impianto antincendio con l'indicazione dei dispositivi adottati;
- la bolletta precedente o il numero di matricola del contatore con lettura dello stesso, in caso di utenza già esistente.

Qualora venga richiesta l'erogazione con un unico misuratore a favore di edifici costituiti in condominio, il contratto - per gli usi esclusivi delle singole unità e per quelli delle parti comuni - è stipulato dall'amministratore o da persona allo scopo delegata, previa presentazione della delibera da cui risulti il mandato all'amministratore per la stipula o la variazione del contratto. Tutti i condomini saranno solidamente responsabili del pagamento delle somme dovute a fronte delle somministrazioni effettuate.

Nel caso in cui non ricorrano i presupposti dell'art. 1129 c.c. per la nomina di un amministratore del condominio, e venga richiesto un unico contatore, il contratto - per gli usi esclusivi delle singole unità immobiliari e per quelli delle parti comuni - è stipulato

congiuntamente da tutti coloro che hanno la proprietà o il godimento delle singole unità immobiliari o da persona munita di delega degli stessi.

Il contratto di somministrazione per immobili in costruzione è stipulato dall'intestatario della concessione edilizia, previa presentazione della documentazione di cui sopra.

Art. 6 - Stipula del contratto di somministrazione

Il contratto di somministrazione è redatto su apposito modulo predisposto dal Soggetto Gestore in duplice originale di cui, al momento della stipula, l'utente riceve l'esemplare in carta libera, oppure, su sua richiesta, con bollo a suo carico.

Qualsiasi onere, scaturente da imposte, tasse, contributi erariali regionali, provinciali o comunali, o da eventuale registrazione del contratto, è a carico dell'utente.

Art. 7 - Durata del contratto

Il contratto di somministrazione si perfeziona al momento della sottoscrizione, mentre gli effetti decorrono dalla data di attivazione della fornitura idrica. Il contratto scade il 31 dicembre di ogni anno e si intende tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo i casi di recesso o di risoluzione di cui al presente Regolamento.

Il rinnovo si intende fatto in base alle condizioni del Regolamento e tariffe vigenti alla data del rinnovo stesso.

Art. 8 - Recesso dal contratto

L'utente che intende recedere dal contratto di somministrazione deve darne comunicazione al Soggetto Gestore nei trenta giorni antecedenti alla data di recesso, per consentire l'espletamento delle conseguenti operazioni tecnico-amministrative (accertamento dei consumi, interruzione della fornitura, ecc.).

Il recesso deve essere comunicato al Soggetto Gestore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, allegando fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente con l'indicazione del recapito al quale il Soggetto Gestore invierà la chiusura contabile dell'utenza e provvederà alla rimozione e/o chiusura, con apposizione dei sigilli, del contatore. In caso di cessazione del godimento dell'immobile oggetto della fornitura, il recesso è obbligatorio. In mancanza, l'utente è tenuto al pagamento dei consumi registrati, al rimborso delle spese ed al risarcimento di eventuali danni connessi e/o

conseguenti all'uso degli impianti, anche se imputabili a terzi, ferma restando la risoluzione del contratto.

Art. 9 - Voltura dell'utente

Si ha voltura dell'utenza idrica quando il titolare del contratto effettua il recesso del contratto stesso ed a lui subentra contestualmente un nuovo soggetto.

Il nuovo soggetto, possessore a qualsiasi titolo dell'immobile, che vuole continuare ad usufruire del servizio di fornitura, deve stipulare un nuovo contratto di utenza provvedendo al versamento degli oneri previsti.

Art. 10 - Decesso o fallimento dell'utente

In caso di decesso dell'utente intestatario del contratto, l'utilizzatore della fornitura è tenuto alla stipula di un nuovo contratto, in mancanza il Soggetto Gestore si riserva la facoltà di recedere dal contratto di somministrazione.

Per le somme dovute dal titolare del contratto, si applicano le norme vigenti in materia di successioni ereditarie. In caso di fallimento dell'utente, il curatore subentra nel rapporto, assumendone tutti gli obblighi e gli oneri, salvo espressa comunicazione di recesso.

Art. 11 - Risoluzione del contratto

Il contratto potrà essere risolto di diritto dal Soggetto gestore nei seguenti casi di:

- a. distruzione, demolizione, confisca o esproprio dell'immobile;
- b. accertamento di un uso dell'acqua diverso da quello stabilito nel contratto o in locali od ambienti diversi da quelli indicati nel contratto;
- c. cessione a terzi a qualsiasi titolo e per qualsiasi uso dell'acqua fornita;
- d. utilizzo degli impianti di distribuzione dell'acqua per uso diverso da quello indicato nel contratto;
- e. recesso dell'utente nei termini stabiliti;
- f. decesso o fallimento dell'utente;

Il contratto, inoltre, può essere risolto prima della scadenza nei seguenti casi:

- il mancato pagamento delle fatture;
- l'impedimento dell'accesso al contatore;

- la mancata lettura del contatore per causa imputabile all'utente che comunque conserva il diritto all'autolettura previa opportuna comunicazione regolamentata dal Soggetto Gestore;
- la manomissione del contatore o dell'impianto a monte di esso.

La volontà di risolvere il contratto deve essere manifestata dal Soggetto Gestore a mezzo di raccomandata A/R inviata all'utente inadempiente.

Art. 12 - Fornitura per uso pubblico

Le forniture idriche per uso pubblico sono quelle destinate al soddisfacimento di necessità idriche di carattere comune e per le esigenze connesse ad una collettività cittadina.

Sono pertanto considerate forniture per uso pubblico quelle relative a:

1. edifici ed impianti comunali, provinciali, regionali e statali destinati a pubblici servizi e quelli ai quali le competenti Amministrazioni abbiano attribuito finalità di pubblica utilità, gestiti direttamente dalle stesse;
2. immobili od impianti di proprietà della pubblica Amministrazione, occupati a titolo gratuito da associazioni senza scopo di lucro (no profit);
3. immobili od impianti della Pubblica Amministrazione gestiti a titolo gratuito da società partecipate dalla Pubblica Amministrazione;
4. impianti antincendio a servizio della cittadinanza e degli edifici di cui sopra;
5. fontanelle pubbliche.

La realizzazione degli allacciamenti è eseguita dal Soggetto Gestore su richiesta ed a spese dei soggetti di cui al presente articolo.

Tutti gli allacciamenti e le prese d'acqua eseguite dietro richiesta dei soggetti di cui sopra per il soddisfacimento delle loro necessità idriche, sono realizzati previa installazione del contatore e a fronte della stipula di uno specifico contratto d'utenza che preveda i soli costi fissi.

Art. 13 - Prelievi abusivi dalle utenze per uso pubblico

E' rigorosamente vietato :

- a) prelevare acqua dalle fontane, e dalle fontanelle pubbliche per usi diversi dall'alimentazione, dai servizi igienici e dagli altri impieghi ordinari domestici e, comunque, applicando alle bocche delle fontane e delle fontanelle tubi di gomma o d'altro materiale equivalente, allo scopo di convogliare acqua;

- b) prelevare acqua dalle bocche d'innaffiamento stradale e dei pubblici giardini, nonché di lavaggio delle fognature, se non da persone a ciò autorizzate e per gli usi cui tali prese sono destinate;
- c) prelevare acqua dagli idranti antincendio installati nelle strade se non per spegnimento d'incendi.

Il prelievo per uso antincendio è consentito anche dagli impianti elencati alle precedenti lett. a) e b).

Nei casi in cui sia riscontrata una particolare gravità, si procederà alla denuncia alle Autorità competenti.

Art. 14 - Spese di impianto

Per la stipula del contratto l'utente è tenuto a pagare le somme per l'eventuale realizzazione dell'impianto da collegare alla rete di distribuzione esterna a valle del punto di consegna. Tale importo deve essere precedentemente accettato dall'utente con la sottoscrizione del relativo preventivo. I lavori di allacciamento alla rete potranno eseguirsi direttamente dal richiedente, mediante ditta idonea e abilitata e con la supervisione di un dipendente comunale.

Art. 15 - Concessioni temporanee ed occasionali

Qualora l'uso dell'acqua sia destinato a prelievi occasionali oppure ad alimentare impianti non permanenti, l'interessato può richiedere la stipula del contratto di somministrazione:

-con installazione di contatore: Per la stipula l'utente è tenuto a pagare:

1. il costo dell'eventuale realizzazione dell'impianto che collega la rete di distribuzione esterna all'impianto privato;
2. un importo comprensivo sia del corrispettivo relativo al quantitativo d'acqua prelevato e/o richiesto per la durata della concessione sia della quota fissa;
3. le spese fisse di contratto.

Art. 16 - Canoni idrici

La concessione dell'acqua è soggetta al pagamento dei canoni idrici calcolati sulla base del consumo effettivo di acqua ed al pagamento di una quota fissa annua, secondo le

tariffe deliberate dalla Giunta Comunale in conformità ai pareri, ai criteri e ai limiti stabiliti dalle norme vigenti.

In particolare, ai sensi dell'art. n.15 della legge n.36 del 05 Gennaio 1994, nella riscossione dei canoni idrici di cui sopra si terrà conto anche dei servizi relativi alla raccolta, all'allontanamento, alla depurazione e allo scarico delle acque reflue.

Art. 17 - Rilevazione dei consumi

Il volume di acqua erogata viene accertato a mezzo del contatore idrometrico di proprietà comunale.

La lettura dei contatori viene effettuata minimo due volte l'anno a cura di addetti incaricati dal Soggetto Gestore.

In caso d'impossibilità di accedere al contatore per assenza dell'utente sarà rilasciata dagli incaricati una cartolina di "autolettura"; comunque qualora la lettura non sia effettuata, ed in mancanza di restituzione della cartolina di "autolettura" (da comunicare da parte dell'utente), i consumi saranno determinati fatturando quelli rilevati nel corrispondente periodo dell'anno precedente, salvo conguaglio.

L'utente deve facilitare l'accesso del personale addetto alla lettura nel luogo in cui è ubicato il contatore per renderne possibile la lettura alle varie scadenze, fermo restando il suo diritto all'autolettura.

In caso di impedimento imputabile all'utente, il Soggetto Gestore, previo avviso scritto, può sospendere la fornitura, qualora non abbia potuto rilevare i consumi per due letture consecutive o, comunque, per un intero anno.

Art. 18 - Fatturazione

Le fatture emesse con cadenza semestrale secondo le tariffe vigenti saranno recapitate presso l'utenza, o presso altro indirizzo indicato dall'utente in fase di sottoscrizione del contratto.

Le bollette dovranno essere pagate integralmente entro la data di scadenza indicata. Se il pagamento delle fatture è effettuato oltre i termini previsti, sulle somme dovute per i consumi idrici saranno applicate le penali con interessi moratori dal primo giorno di ritardo.

Il Soggetto Gestore si riserva la facoltà di variare la periodicità della rilevazione dei consumi e della relativa fatturazione per motivi tecnici; di ciò sarà data comunicazione all'utenza mediante specifico messaggio riportato in fattura.

In ogni caso la lettura verrà effettuata almeno due volte all'anno.

In caso di mancata lettura del contatore addebitabile all'utente, il Soggetto Gestore, salvo conguaglio, fatturerà i consumi rilevati nel corrispondente periodo dell'anno precedente; in mancanza di tale riferimento, fatturerà i consumi presunti in base alla tipologia di utenza, salvo conguaglio.

Per la fatturazione di consumi irregolarmente effettuati saranno applicate le penalità di cui al presente articolo, salvo la facoltà da parte del Soggetto gestore di perseguire le opportune azioni giudiziarie. Si considerano consumi irregolari quelli di seguito riportati:

1. prelievo di acqua in presenza di contratto e di contatore rimesso in servizio abusivamente o di contatore non autorizzato;
2. prelievo di acqua in assenza di contratto ed in presenza di contatore;

Nei casi precedentemente indicati e in quelli sprovvisti di regolare contratto di utenza, i consumi si riferiscono al periodo intercorrente tra la presunta data dell'irregolarità e quella della soppressione dell'erogazione o della regolarizzazione contrattuale.

Tali consumi saranno calcolati, ove possibile, sulla base delle letture precedenti o tenendo conto dei seguenti consumi presunti annui, applicando la tariffa più alta in vigore al momento della fatturazione.

Consumi presunti annui		
Categoria		consumo [m ³]
Utenza domestica		70/componente
utenza artigianale-commerciale	Esercizi commerciali e artigianali idroesigenti (bar, ristoranti, panifici, lavanderie, acconciatori, autolavaggi)	400
	Alberghi	30/posto letto
	Esercizi commerciali e artigianali non idroesigenti (altri)	200
Utenza da allevamento		200

Eventuali reclami avverso la fatturazione devono essere presentati entro i termini e secondo le modalità indicati nella fattura contestata.

Art. 19 - Prelievi abusivi dalla rete

È fatto assoluto divieto di prelevare abusivamente acqua dalla rete idrica comunale senza regolare contratto e relativo misuratore installato a cura del Soggetto gestore. In caso di infrazione è facoltà dell'Ente di sospendere l'erogazione e di sporgere denuncia alle competenti Autorità nei casi in cui si ravvisino ipotesi di reato, salva la fatturazione dei consumi irregolari come descritto al precedente art. 18.

Art. 20 - Installazione del contatore

Il contatore, ceduto in comodato d'uso all'utente, è di proprietà dell'Amministrazione Comunale e il Soggetto Gestore provvede alla fornitura, all'installazione ed alla manutenzione ordinaria. Il contatore è collocato in apposito alloggiamento ed è ubicato nel luogo e nella posizione ritenuti più idonei dal Soggetto Gestore e, comunque, di facile accesso per il personale addetto.

Tutti i contatori sono provvisti di apposito sigillo di garanzia apposto dal Soggetto Gestore.

Sono a carico dell'utente tutte le spese di installazione del contatore e le eventuali spese per i lavori di esecuzione della presa e della posa dello stesso; l'intero importo sarà addebitato nella prima bolletta oggetto della fatturazione.

L'utente è responsabile della perfetta conservazione del contatore e ne risponde in caso di furto o danneggiamento; di questi eventi deve essere data tempestiva comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Qualora il contatore si arresti, per cause non imputabili all'utente, provocando l'impossibilità della misurazione dell'erogazione, il Soggetto Gestore procede alla sua sostituzione, senza alcun onere a carico dell'utente.

Art. 21 - Obbligatorietà dell'installazione del contatore

L'installazione del contatore costituisce una condizione necessaria e preliminare per l'erogazione dell'acqua. Gli utenti sprovvisti di contatore dovranno farne immediata richiesta al Soggetto Gestore perché lo stesso, a mezzo di personale addetto, possa provvedere con tempestività all'installazione del misuratore. In mancanza di tale richiesta ogni prelievo di acqua sarà considerato abusivo e si procederà come previsto dagli artt. 18 e 19 del presente Regolamento.

Art. 22 - Verifiche del contatore

L'utente può richiedere la verifica del funzionamento del contatore che viene effettuata a cura del personale addetto del Soggetto Gestore. Qualora il contatore risulti regolarmente funzionante e l'utente ne richieda comunque la sostituzione, oltre al costo della verifica, all'utente sarà addebitato anche il costo del contatore stesso.

Quando la verifica è disposta dal Soggetto Gestore, l'utente viene informato sui motivi dell'intervento e può essere presente all'atto della verifica. Le date di rimozione e di

verifica del contatore sono concordate con l'utente. Prima della rimozione si procede alla lettura del contatore.

La manomissione, la violazione dei sigilli e ogni operazione diretta a compromettere il regolare funzionamento del contatore, danno luogo all'obbligo di risarcimento danni a carico dell'utente salvo l'esperimento di ogni azione prevista dalla legge. Lo spostamento abusivo del contatore rispetto alla posizione originaria dà luogo al ripristino dello stato dei luoghi da parte dell'utente.

Art. 23 - Impianto domestico, "punto di consegna", rete di distribuzione

L'impianto di distribuzione si distingue in "impianto di derivazione di utenza" che è quello costituito da condutture, raccordi ed apparecchiature installati tra i rubinetti utilizzati per l'erogazione dell'acqua e quello "pubblico", che è costituito dalla rete di distribuzione fino al "punto di consegna". Il primo insiste, generalmente, nella proprietà privata, intesa in senso complessivo e globale (ad esempio, l'edificio nella sua interezza) e non va riferito alle singole unità di proprietà individuale che compongono, ad esempio, il condominio.

Il "punto di consegna" è il luogo dove la fornitura idrica viene trasferita dalla rete pubblica gestita dal Soggetto Gestore, di norma insistente su proprietà pubblica asservita, a quella dell'utente, esso può anche non coincidere con il punto ove è installato il contatore.

Gli impianti e le reti di distribuzione situati nella proprietà pubblica - e, quindi, a monte del punto di consegna - sono di proprietà del Comune; quelli situati, in generale, nella proprietà privata - e, comunque, a valle del punto di consegna - sono di proprietà dell'utente.

L'impianto a valle del punto di consegna è realizzato a cura e spese dell'utente, in conformità alle normative vigenti. La responsabilità di quanto attiene al suo esercizio e manutenzione è a carico dell'utente. In particolare, tale porzione di impianto deve essere realizzata in modo da evitare reflussi dell'acqua nelle condotte pubbliche o contatti di qualsiasi tipo di liquido con l'acqua potabile a causa di variazioni di pressione in rete o di qualsiasi altro evento.

Senza autorizzazione comunale, è vietato a chiunque di effettuare interventi sugli impianti che collegano la rete di distribuzione esterna al punto di consegna.

L'obbligo della custodia e della verifica del buono stato di conservazione di essi è a carico dell'utente, il quale è tenuto a segnalare ogni eventuale guasto degli stessi. L'utente è, quindi, responsabile di eventuali danni causati da questi impianti.

Il Comune o il Soggetto Gestore hanno la facoltà di fare ispezionare l'impianto a valle del contatore dal proprio personale, allo scopo di accertare eventuali alterazioni nelle condutture interne e, in genere, per verificare il rispetto della regolarità della distribuzione, delle pattuizioni contrattuali e delle norme di legge.

Qualora, a seguito di ispezione, si rilevino irregolarità di tale impianto o difformità rispetto alle prescrizioni contrattuali e/o legislative, il Comune o il Soggetto Gestore invitano l'utente ad eliminarle, in mancanza possono procedere alla sospensione della fornitura.

Art. 24 - Condutture di scarico

Con la stipula del contratto di somministrazione, l'utente si assume la piena ed esclusiva responsabilità in ordine allo stato degli scarichi negli impianti fognari ed alla conformità di questi ultimi alle vigenti disposizioni di legge. Qualora l'allacciamento sia destinato a nuova costruzione priva di concessione edilizia, il richiedente, prima della stipula del contratto, è tenuto a presentare provvedimento autorizzativo - rilasciato dall'Autorità competente - in ordine alla sussistenza di adeguato sistema di smaltimento delle acque reflue ai sensi della normativa vigente.

Art .25 - Bocche antincendio

La rete di distribuzione idrica è dotata di bocché antincendio secondo le disposizioni delle Autorità competenti.

Tali impianti avranno essenzialmente il compito di alimentare i mezzi antincendio dei VVF e quelli della Protezione civile.

Il Comune si fa carico della spesa e dei consumi idrici ad essi connessi.

Per quanto riguarda gli utenti privati, nel caso debbano dotarsi di un impianto antincendio, il Comune è disponibile ad alimentare il loro serbatoio di stoccaggio nei limiti delle caratteristiche tecniche della rete di distribuzione.

In questo caso è previsto il servizio di somministrazione acqua per uso antincendio, mediante apposito contratto.

Le relative prese di alimentazione dalla rete idrica comunale non possono essere destinate ad usi diversi da quelli inerenti l'uso antincendio e saranno munite di apposito contatore a cui sarà applicata la sigillatura.

Gli utenti privati obbligati a richiedere il C.P.I. (Certificato Prevenzione Incendi) al Comando Provinciale dei VV.FF. (Cfr. D.M. 16/2/82 n.577) devono presentare al Comune,

unitamente alla richiesta di allacciamento idrico antincendio, copia del progetto dell'impianto redatto da tecnico abilitato.

L'utente può servirsi delle prese solo nei casi inerenti l'uso antincendio, dandone comunicazione al Soggetto Gestore, entro le successive 24 ore a mezzo telegramma o fax affinché gli Uffici preposti possano constatare l'uso idoneo della fornitura.

Gli utilizzi in corso d'anno, relativi a verifiche richieste dalle Autorità competenti, saranno considerati non abusivi solo dietro apposita documentazione.

Tuttavia, il Soggetto Gestore si riserva di installare un misuratore, a monte dell'impianto antincendio, per il controllo della specifica utilizzazione.

Le bocche antincendio non possono essere utilizzate per uso diverso da quello relativo alle operazioni di spegnimento degli incendi.

All'utente compete, con propria esclusiva responsabilità, di accertare lo stato dell'impianto antincendio e di mantenerlo efficiente, effettuando le periodiche verifiche previste dalla normativa.

In ogni caso, il Soggetto Gestore si riserva la facoltà di ispezionare e verificare lo stato dell'impianto antincendio, al fine di verificare il rispetto delle condizioni contrattuali.

Art. 26 - Interruzione e carenza del deflusso

Il Soggetto gestore può interrompere o limitare la somministrazione dell'acqua per lavori di manutenzione delle reti idriche e per obiettive e giustificate esigenze di servizio.

Tali interruzioni o limitazioni vengono effettuate, compatibilmente con le necessità di servizio, in modo da arrecare minimo disturbo agli utenti, dandone idonea comunicazione.

Il Comune e il Soggetto Gestore non assumono alcuna responsabilità per eventuali interruzioni di deflusso, variazioni di pressione o guasti ad apparecchi alimentati dall'acqua, derivanti da cause di forza maggiore, caso fortuito, da fatti dipesi da terzi.

L'utente è tenuto a dare immediata comunicazione dell'eventuale interruzione della fornitura, affinché si possa provvedere alle riparazioni occorrenti.

Le temporanee interruzioni di somministrazione non autorizzano l'utente a sospendere il pagamento dei canoni alle relative scadenze.

Art. 27 - Variazione dei costi

Le variazioni delle tariffe e delle spese fisse di contratto sono oggetto di specifico messaggio da comunicare, in sede di fatturazione, in apposita bolletta.

Art. 28 - Sanzioni per inadempimento

Per le ipotesi di gravi inadempienze da parte dell'utente il Soggetto Gestore ha diritto di sospendere l'erogazione sino a quando l'utente non abbia adempiuto gli obblighi cui è tenuto anche in dipendenza di rapporti di fornitura cessati.

La sospensione dell'erogazione non può superare il termine di tre mesi, decorso il quale il contratto può essere risolto, previo invio di raccomandata A/R da parte del Soggetto Gestore avente ad oggetto la dichiarazione di volontà di volersi avvalere della risoluzione stessa.

L'applicazione delle suddette sanzioni non pregiudica l'esperimento di ogni azione giudiziaria, civile e/o penale. Per qualunque controversia giudiziaria è competente esclusivamente il Foro L'Aquila .

Art. 29 "Penali per usi impropri".

Decorso il termine previsto dall'art. 1 delle disposizioni transitorie per la regolarizzazione contrattuale del servizio di somministrazione idropotabile, saranno intensificati gli accertamenti al fine di verificare la regolarità degli allacciamenti presenti su tutto il territorio comunale.

In caso di accertata utenza non autorizzata, fermo restando quanto previsto dall'art. 28, fatta salva la eventuale rilevanza penale del fatto, per il quale sarà trasmessa denuncia alla competente Procura della Repubblica, nonché l'esperimento di azione civile per il pagamento del consumo idrico, da accertarsi anche a mezzo di indebito arricchimento, saranno irrogati a carico del trasgressore i costi di accertamento, i costi di sopralluogo e verifica, il rimborso dei danni arrecati alle condotte di adduzione per un importo pari a 1.000,00 €, ed una penale commisurata in funzione dell'anomalia riscontrata, in particolare:

- a. presenza di by-pass su condotta fornita di misuratore € 516,00;
- b. inversione del misuratore € 516,00;
- c. prelievo idrico abusivo, anche da bocca antincendio € 516,00;
- d. ogni altro uso diverso da quelli indicati nel contratto € 516,00.

Le penali sopra indicate non sono soggette a cumulo; la penale maggiore assorbe la minore.

In caso di autodenuncia da parte dell'utente, i costi di sopralluogo e verifica, il rimborso dei danni arrecati e le penali, saranno ridotte alla metà.

Art. 32 - Casi non previsti dal regolamento

Per quanto non tassativamente previsto dal presente regolamento provvederà la Giunta Comunale , caso per caso.

Avverso la decisione della Giunta Comunale è ammesso ricorso al Consiglio Comunale.

Art.33 - Disposizioni precedenti

Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari non compatibili con quelle contenute nel presente regolamento.

Art. 34 - Entrata in Vigore del presente regolamento

Il presente regolamento entrerà in vigore dal 01/01/2016 .